

## TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI

Sezione civile – area Crisi d'impresa

**84-1/2026 R.G. P.U.**

La Giudice delegata

Vista la domanda depositata in data 13.04.2026 da [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nato a Bisceglie il 18.03.[OMISSIS] e [OMISSIS] (C.F. [OMISSIS]), nata Molfetta il 6.11.[OMISSIS], entrambi residenti in Bisceglie in Via Mascagni n. [OMISSIS], con l'ausilio dell'OCC, ai sensi dell'art. 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Giova premettere che, ai fini dell'apertura della procedura di ristrutturazione proposto dai debitori consumatori, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità ex artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, a mente di quanto previsto dall'art. 27, comma 2, CCII, essendo i debitori residenti in Bisceglie.

I debitori sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e) D.Lgs n.14/2019: non risulta che i debitori abbiano esercitato mai attività di impresa commerciale e siano assoggettabili a procedure concorsuali diverse. Attualmente, [OMISSIS] e [OMISSIS], dipendenti di [OMISSIS], percepiscono ciascuno reddito netto mensile pari ad € 1.500,00 con trattenute volontarie in busta paga pari a circa € 555,00 per [OMISSIS] ed € 355,00 per la sig.ra [OMISSIS]. Il nucleo familiare, inoltre, percepisce la somma di € 201,00 a titolo di assegno unico.

Non risulta inoltre che i ricorrenti siano già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che i ricorrenti si trovino in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che i debitori non sono più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Infatti, i ricorrenti al netto della cessione del quinto e della delega di pagamento, possono contare su una retribuzione di circa € 800,00 ciascuno, da cui vanno detratte le rate del mutuo Unicredit di circa € 650,00 e le rate di Findomestic circa € 450,00. L'indebitamento complessivo è pari ad € 263.690,45 (a cui bisogna aggiungere le competenze dell'OCC e

advisor). A fronte di ciò, il patrimonio dei ricorrenti è rappresentato dall'abitazione principale e dal posto auto scoperto, siti nel Comune di Bisceglie (valore € 114.000,00), dal conto corrente aperto presso Banca Bper, dalle autovetture Fiat Punto, targata [OMISSIS] e Hyundai, targata [OMISSIS].

È dunque evidente che i ricorrenti non sono in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

Non risultano posti in essere atti dispositivi revocabili.

Dalla relazione del gestore emerge che la situazione debitoria dei ricorrenti è stata causata da finanziamenti contratti per far fronte ad esigenze di natura familiare e, soprattutto, dal mutuo contratto per l'acquisto della casa.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dai ricorrenti prevede a fronte di una debitoria complessiva di € 263.690,45 (oltre competenze OCC e advisor) il pagamento della somma di € 100.052,90 in 11 anni (133 rate mensili) nella seguente modalità e tempistica: € 7.800,00 annui suddivisi in undici rate da € 600,00 (da gennaio a novembre) ed una rata di € 1.200,00 (dicembre), oltre pagamento in unica soluzione verso advisor, richiedendo anticipo TFR, e pagando in unica soluzione il 25% del compenso dell'OCC e accantonando le somme successivamente.

Il Gestore ha attestato che il piano di ristrutturazione proposto nella presente sede rappresenta senz'altro l'alternativa maggiormente conveniente per i creditori.

Allo stato deve dunque ritenersi rispettato quanto disposto dall'art. 67, comma 4, CCII.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

È opportuno precisare che, a differenza di quanto avveniva con il Piano del Consumatore disciplinato dalla legge 3/12, il CCII ha modificato la disciplina in merito al compenso dell'OCC prevedendo espressamente, all'art. 71, comma 4, CCII, che lo stesso debba essere liquidato dal Giudice, al termine della fase esecutiva, che inizia dopo l'omologa, previa verifica dell'integrale esecuzione del piano, dovendosi in quella sede tenere conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, ed autorizzandone solo a tali condizioni il pagamento.

Non può infatti ritenersi ammissibile una proposta che preveda nel piano che il compenso autodeterminato tra debitore e OCC sia corrisposto integralmente, senza la liquidazione del Giudice, nel corso della procedura, così sottraendosi al controllo e alla valutazione del Giudice.

Vista la specifica richiesta dei debitori, non può trovare accoglimento la domanda di sospensione della cessione del quinto dello stipendio di [OMISSIS] in favore di Italcredi s.p.a. e dello stipendio della sig.ra [OMISSIS] in favore di Compass Banca e la delegazione di pagamento di IBL Banca sulla busta paga di [OMISSIS] e di Italcredi sulla busta paga della sig.ra [OMISSIS], atteso che il rapporto che ha dato luogo al credito, costituito, da un finanziamento garantito dalla cessione di un quinto dello stipendio

permane fin quando dura il rapporto di lavoro. Non può, però, sottacersi che, ai sensi dell'art. 67 terzo comma c.c.i.i. *“La proposta (del consumatore) può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4”*. Dunque, nel caso in cui sia prevista tale falcidia, in caso di omologa si provvederà in tal senso.

**P.Q.M.**

visto l'art. 70 d. lgs. 14/2019,

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trani o del Ministero della Giustizia, e che sia data comunicazione dei medesimi e del presente decreto, entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- avvisa i creditori che: ricevuta la comunicazione, dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, e che in mancanza le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. Nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;
- dispone che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni dei creditori, l'OCC, sentiti i debitori, riferisca al g.d. e proponga, ove necessario, le modificazioni al piano ritenute necessarie;
- dispone il divieto di azioni esecutive (mobiliari ed immobiliari) e cautelari sul patrimonio di parte ricorrente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trani, 18.5.2026

La giudice delegata

Dott.ssa [OMISSIS]